

Concorsi e
Professioni

Esame di Stato per
COMMERCIALISTA
ed **ESPERTO**
CONTABILE **TOMO I**

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
DISCIPLINE GIURIDICHE
per l'esame di abilitazione

Edizione **2025**

NLD
CONCORSI

le precedenti relazioni, a cui acclude il conto della sua gestione.

► 7.3.2. Revoca, sostituzione e responsabilità del curatore

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore: a tal fine, provvede con decreto motivato (impugnabile, sia in caso di rigetto che di accoglimento, con reclamo innanzi alla Corte d'appello), sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Il Curatore può anche essere sostituito su istanza motivata presentata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi.

Sul piano della responsabilità, il curatore deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Durante la procedura, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

► 7.4. Il comitato dei creditori

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha confermato il comitato dei creditori quale organo titolare di poteri sempre più incisivi (che esercita attraverso pareri vincolanti e autorizzazioni) nella gestione e amministrazione del patrimonio attinto dalla liquidazione.

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori, nonché tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico.

Si tratta di un organo collegiale, composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi (art. 138).

► 7.4.1. Funzioni del comitato dei creditori

In seguito alla riforma del 2006, sono stati notevolmente ampliati i poteri del comitato dei creditori che, da spettatore passivo della procedura, con poteri sostanzialmente consultivi (che si concretizzavano e si concretizzano nell'espressione di pareri), è divenuto invece uno dei protagonisti della stessa, svolgendo importanti funzioni gestorie mediante l'esercizio dei poteri di autorizzazione o di approvazione degli atti posti in essere dal curatore.

Oggi, l'art. 140 del Codice prevede che il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.

Il comitato dei creditori, quindi, svolge:

- **funzioni consultive**, esprimendo pareri nella maggior parte dei casi non vincolanti;
- **funzioni autorizzatorie**, rispetto agli atti posti in essere dal curatore. Si pensi, in tal senso, all'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 132 Codice);
- **funzioni ispettive**: L'art. 140, comma 5, del Codice dispone che «Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore»;
- **funzioni di controllo e di reazione**, intese *lato sensu*, sull'attività del curatore. Il comitato dei creditori, infatti, può chiedere la revoca dello stesso, mentre non può più esercitare -come in passato- nei suoi confronti l'azione di responsabilità.

Ai penetranti poteri del comitato dei creditori, corrisponde la responsabilità dello stesso, assoggettata dall'art. 140, comma 7, del Codice, alle regole previste dall'art. 2407, commi 1 e 3, c.c.

Si tratta, in sostanza, dell'azione di responsabilità prevista per i sindaci delle società per azioni; tale azione può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione, il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione. L'azione, come previsto dal comma 4 aggiunto dalla L. 14 marzo 2025, n. 35, si prescrive nel termine di cinque anni.

artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, Le regole di determinazione della base imponibile delle diverse fattispecie sono eterogenee e disciplinate analiticamente dagli artt. 68-69 TUIR.

12. Redditi sottoposti a tassazione separata (art. 17)

Esistono talune tipologie reddituali percepite *una tantum* o a formazione pluriennale in un unico periodo d'imposta che non vengono ricomprese nella base imponibile IRPEF, ma vengono **tassate separatamente con aliquota secca**. Sono questi i redditi sottoposti a tassazione separata che fuoriescono dalla determinazione per scaglioni tradizionale.

La tassazione separata rappresenta un particolare meccanismo (opzionale) di calcolo del tributo previsto per un **elenco tassativo** di redditi a formazione pluriennale. La *ratio* della tassazione separata è quella di evitare, in taluni casi tassativamente previsti, che redditi a formazione pluriennale vengano tassati in un unico periodo di imposta, con evidenti storture: l'inclusione di essi nella base imponibile IRPEF di un unico anno, determinerebbe l'applicazione dello scaglione più alto (e quindi, l'applicazione dell'aliquota più alta), con evidenti **effetti eccessivamente gravosi** per il contribuente.

A titolo esemplificativo sono sottoposti a tassazione separata:

- indennità di fine rapporto (TFR);
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

13. Regimi speciali agevolativi

► 13.1. Regime forfettario. Le novità della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025).

Il **regime fiscale** agevolato per autonomi (o forfettario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della l. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 9). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR.

È un regime riservato ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi ovvero percepito compensi fino ad un massimo di 85.000 euro. Oltre al requisito relativo al tetto massimo dei

compensi, ai fini dell'accesso a tale regime, occorre il sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:

- lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003);
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del d.lgs. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

Al reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 15% (flat tax). Numerose sono le semplificazioni contabili:

- sono eliminati gli obblighi di tenuta dei libri contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA e di registrazione dei documenti fiscali;
- i contribuenti non subiscono ritenute;
- non si applica(va) no gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- ai fini IVA non si detrae e non si addebita per rivalsa l'imposta e si è esonerati dall'obbligo della dichiarazione e comunicazione annuale. Vanno però conservati i documenti ricevuti ed emessi e di certificazione dei corrispettivi.

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, esclude dal regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro, soglia elevata a 35.000 dalla **L. 30 dicembre 2024, n. 207** (Legge di Bilancio per il **2025**, art. 1, comma 12, l. n. 207/207), per il solo periodo di imposta 2025.

La nuova soglia non trova applicazione nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

► 13.2. Regime forfettario per gli enti non commerciali

Il regime forfettario per gli enti non commerciali è previsto dall'art. 145 TUIR. In base a tale previsione gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali i seguenti coefficienti di redditività:

- a) per le attività di prestazioni di servizi:
 3. coefficiente del 15% per ricavi fino a euro 15.493,71;
 4. coefficiente del 25% per ricavi da euro 15.493,71 fino a euro 309.874,14;
- b) per le altre attività:
 5. coefficiente del 10% per ricavi fino a euro 25.822,84;
 6. coefficiente del 15% per ricavi da euro 25.822,84 fino a euro 516.456,90.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi. Il regime forfettario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

► 13.3. Regime per neoresidenti

Nella prima categoria rientra, altresì, il **regime per gli enti del terzo settore non commerciali**, disciplinato all'art. 80 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Nella seconda categoria, invece, rientra, a esempio, il regime riservato ai **neoresidenti**. Tale regime è stato introdotto (ad opera della l. n. 232/2016) inserendo nel TUIR l'art. 24-*bis*, che prevede che tale regime opzionale sia applicabile alle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza